



**COMUNE DI SILVI**  
**AREA 4 MANUTENZIONE - PATRIMONIO**

**Determina del Responsabile dell'Area N. 62 del 28/02/2024**

PROPOSTA N. 515 del 27/02/2024

**OGGETTO:** PdL "I GIARDINI DELL'ADRIATICO" (adottata con Del. di C.C. n. 20 del 28/03/2023).  
PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS.

**L'Autorità Competente per la V.A.S. d'intesa con l'Autorità Procedente.**

**Richiamato**

il Decreto sindacale n. 1 del 16 febbraio 2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto funzionario, Geom. Carlo Durante, l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa relativa all'AREA 4 – Patrimonio, Manutenzioni, Cimiteriale, S.U.A.P e Protezione Civile, svolgente anche il ruolo di Autorità Competente per la VAS in forza dell'atto deliberativo di GC n. 196 del 13-09-2022;

**Visti:**

- l'atto deliberativo n. 71 del 22/11/2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- l'atto deliberativo n. 98 del 28/12/2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

**Premesso che:**

il presente provvedimento, nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), riguarda la verifica, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006, dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sulla salute indotti dalle previsioni e dagli obiettivi della "Variante al Piano di Lottizzazione "Guidetti" (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, denominata "I GIARDINI DELL'ADRIATICO", adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023";

**Premesso altresì che:**

- la Valutazione Ambientale Strategica VAS è una procedura consultiva che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nella elaborazione e nell'adozione di piani e di programmi;
- tale procedura è stata introdotta dalla Dir Comunitaria 2001/42/CE del 27-06-2001 ed è stata recepita con il D. Lgs. 03-04-2006 n. 152 – Norme in Materia Ambientale - modificato ed integrato dal D. Lgs. 16-01-2008 n. 4 e dal D. Lgs. 20-06-2010 n. 128;
- in particolare, il D. Lgs. 20-06-2010 n. 128 ha modificato in modo sostanziale la parte II del decreto legislativo n. 152/2006 relativa alla V.A.S e alla V.I.A. Di fatto, le principali novità in materia di VAS hanno riguardato l'assoggettamento, le modalità di invio ed il parere motivato;
- nella Regione Abruzzo, il recepimento della direttiva VAS risulta avvenuto attraverso i seguenti strumenti:
  - a. Legge Regionale 09 agosto 2006 n. 27 - "*Disposizioni in materia ambientale*";
  - b. D.G.R. 19 febbraio 2007 n. 148 recante "*Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali*";
  - c. D.G.R. 13 agosto 2007 n. 842 recante "*indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale*";
  - d. Circolare del 31 luglio 2008, prot. n. 19565 - "*Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi*";
  - e. Circolare 2 settembre 2008 - "*Definizione delle competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)*";
  - f. Circolare del 18 dicembre 2008, prot. n. 30766 - "*Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale*";
  - g. Circolare del 17 dicembre 2010, prot. n. 14582/10 - "*Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS*";
  - h. Circolare del 18 gennaio 2011, prot. n. 528 - "*Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica –Ulteriori chiarimenti interpretativi*";

## Richiamato

l'atto deliberativo n. 196 del 13-09-2022 con il quale la Giunta Comunale, in seguito alla riorganizzazione dell'Area Tecnica:

- a. ha nominato l'Autorità Procedente (art. 5 c.1 lett. q) d.lgs n. 152/2006) nella persona dell'Arch. Cesare Di Palma funzionario responsabile della Posizione Organizzativa relativa all'AREA 5, per tutti i futuri procedimenti di valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nonché per la prosecuzione e la conclusione dei procedimenti ancora in corso;
- b. ha confermato, quale Autorità Competente (art. 5 c.1 lett. p) d.lgs n. 152/2006), il Geom. Carlo Durante, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa relativa all'AREA 4 ;
- c. ha confermato, in capo al Geom. Massimo Paolini, istruttore direttivo tecnico in forza al Servizio Tutela Ambientale dell'Area 5, l'attività istruttoria concernente l'adozione dei provvedimenti relativi a procedimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. di cui alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. ;
- d. ha evidenziato che le informazioni al pubblico, sono da rendersi ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90, mediante costante aggiornamento del sito internet del Comune e la pubblicazione degli atti stessi all'Albo Pretorio On-Line.

## Dato atto che:

la fase del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, alla quale il presente provvedimento si riferisce, è quella della Verifica di Assoggettabilità (*Screening*) per la quale è previsto lo svolgimento delle seguenti specifiche attività:

- Consultazione delle Autorità con Competenza Ambientale (ACA) sul Rapporto Preliminare;  
(art. 12, c. 2 e 3 - D. Lgs. n. 152/2006);
- conseguenti determinazioni sullo svolgimento delle ulteriori fasi della VAS ;  
(art. 12, c. 4 - D. Lgs. n. 152/2006);
- Informazione al pubblico sui risultati della verifica di assoggettabilità;  
(art. 12, c. 5 - D. Lgs. n. 152/2006);
- informazione al Ministero dell'Ambiente sui provvedimenti adottati ed altro;  
(art. 7, c. 8 - D. Lgs. n. 152/2006);

## Preso atto che :

l'Autorità Procedente, con l'adozione della determina n. 43 del 04-09-2023 – (R. Gen.le n. 2077/04-09-2023):

- A.1 ha disposto l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla verifica di assoggettabilità della "Variante al Piano di Lottizzazione "Guidetti" (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, denominata "I GIARDINI DELL'ADRIATICO", adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023" redatta dal dott.ing. Domenico Marino dandone comunicazione anche all'Autorità Competente;
- A.2 ha individuate, ai sensi dell'art. 12 della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., le Autorità con Competenza Ambientale (ACA), di seguito elencate, da consultare e a cui trasmettere il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. per acquisirne il parere:

### A.2.1 REGIONE ABRUZZO:

#### A.2.1.1 DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - [dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it);

- Servizio Valutazioni Ambientale - ([dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it));
- Servizio Gestione e Qualità delle Acque - ([dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it));
- Serv. Pol. Energetica, Qualità dell'Aria e SINA e Risorse estr. del. territ. - ([dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it));
- Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - ([dpc029@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc029@pec.regione.abruzzo.it));
- Servizio Gestione dei Rifiuti - ([dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it));

#### A.2.1.2 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA ([dpe@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe@pec.regione.abruzzo.it));

- Servizio Programmazione dei trasporti ([dpe002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe002@pec.regione.abruzzo.it));
- Servizio Genio Civile Teramo ([dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it));

### A.2.2 ALTRE ACA:

- A.2.2.1 Provincia di Teramo – Settore 3.8 - Pianificazione del territorio, Urbanistica, Piste ciclo-pedonali, Politiche comunitarie - PEC: [pianificazioneterritoriale@pec.provincia.teramo.it](mailto:pianificazioneterritoriale@pec.provincia.teramo.it) ;
- A.2.2.2 ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Direzione Centrale - Viale Marconi n.178 – 65100 PESCARA - [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it);
- A.2.2.3 Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale - [protocollo@pec.autoritadistrettoac.it](mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it);
- A.2.2.4 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l'Abruzzo - Via di S. Basilio 2/a, L'Aquila - [sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it);
- A.2.2.5 ASL Teramo - Circonvallazione Ragusa, 1, Teramo - [direzione.generale@aslteramo.it](mailto:direzione.generale@aslteramo.it);
- A.2.2.6 Regione Abruzzo Servizio Demanio Idrico e Fluviale - [dpc017@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc017@pec.regione.abruzzo.it)
- A.2.2.7 Provincia Di Teramo Settore Acque Superficiali - [protocollo@pec.provincia.teramo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.teramo.it)
- A.2.2.8 Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo E Molise - [faq43934@pec.carabinieri.it](mailto:faq43934@pec.carabinieri.it)

**Preso atto che:**

l'Autorità Procedente, ha trasmesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, 2<sup>a</sup> comma del D. Lgs. 152/06 nel testo in vigore, i seguenti atti in formato digitale, unitamente alla **nota prot. n. 30430 del 27-09-2023** indirizzata ai vari soggetti competenti in materia ambientale (SCA), al fine di acquisire i rispettivi pareri:

- a. Rapporto Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S., redatto del dott.ing. Domenico Merlino;
- b. Progetto di "Variante al Piano di Lottizzazione "Guidetti" (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, denominata "I GIARDINI DELL'ADRIATICO", adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023", costituito da n. 32 elaborati in formato digitale reperibili sul Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1rTtepO3kndbmDcNVrxqRWqPikBnPI9Vd?usp=sharing>;
- c. Determina di settore n.43 del 04-09-2023 di avvio del procedimento di VAS.

**Preso atto che:**

a tutt'oggi nessun contributo tecnico è pervenuto da gran parte dei soggetti con Competenza Ambientale (SCA) interpellati, tranne **i seguenti quattro contributi tecnici** da parte dei soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti nel procedimento di V.A.S. sotto indicati:

**A. REGIONE ABRUZZO:**

**A.1 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.**

**A.1.1 DPE 014 - Servizio Genio Civile Teramo**

Il parere, comunicato con nota prot. n. 0418114/23 del 12-10-2023, (acquisita al protocollo del al prot. n.32434 del 12/10/2023), (documento che si unisce alla presente come Allegato n. 02), si conclude come segue: *"...Con la presente, per quanto di competenza, non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di VAS in quanto non si riscontra il coinvolgimento diretto di pertinenza idrauliche/aree demaniali interessate dal vigente P.S.D.A..."*

**A.2 DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE.**

**A.2.1 DPC 002 - Servizio Valutazioni Ambientali**

nel parere, comunicato con nota prot. n. 0433941/23 del 24/10/2023, (acquisita al protocollo del Comune al prot. n.33905 del 24/10/2023), (documento che si unisce alla presente come Allegato n. 03), si rappresenta quanto segue:

*"...nel rimandare al Comune di Silvi la valutazione di merito circa la possibilità di procedere a nuove autorizzazioni, per quanto di competenza di questo Ufficio, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, si riscontra quanto segue:*

*- Rispetto alla versione vigente del PRG si ritiene che la proposta di variante introduca nuovi impatti non valutati nella fase precedente di VAS con particolare riferimento all'incremento dell'attività antropica (aumento del traffico veicolare, delle emissioni in atmosfera, produzione dei rifiuti, trattamento dei reflui, ecc..) incremento dell'altezza massima pari a m. 15.80, contro i m. 7.50 assentiti dal vigente PRG per le "Zone Residenziali di Espansione C2". Si ritiene necessaria una più accurata valutazione dell'impatto visivo e di trasformazione territoriale del paesaggio costiero;*

*- l'eventuale realizzazione di nuove edificazioni e la vicina area destinata a campeggio, villaggio turistico, centri vacanze, comporta l'aumento di rumore e traffico veicolare. Nell'ambito della coerenza con le pianificazioni esistenti, sarebbe stato importante accennare all'integrazione con il P.C.A. Si chiede pertanto all'Amministrazione di verificare l'opportunità di avviare la procedura di cui all'art. 2, comma 5, L.R. 23/07 relativamente alla preventiva verifica di compatibilità della Variante proposta con le previsioni del P.C.A.; qualora il Comune non sia dotato di un P.C.A. si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 23/07, entro 12 mesi dall'approvazione dei criteri per la classificazione acustica, i comuni provvedono all'adozione di un P.C.A. sulla base di quanto previsto dal PRG vigente;*

*- in ragione di un importante incremento dell'entità degli scarichi sarebbe stato opportuno valutare la capacità residua e quindi l'idoneità degli attuali e futuri sistemi di collettamento e di depurazione;*

*- in merito a possibili problemi legati alla vulnerabilità del sito, si evidenzia che:*

- *l'area dove ricade la lottizzazione sembrerebbe essere classificata, dal Piano di Difesa della Costa, nell'Unità Fisiografica di gestione UF3 con livello di rischio erosione "medio e molto basso". Tuttavia si richiama l'attenzione a quanto previsto dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici circa le variazioni del livello del mare che si potrebbero avere sulle zone costiere italiane nel medio-lungo termine dove si potrebbero registrare incrementi degli effetti*

*dovuti alle mareggiate con conseguenti impatti negativi sulle coste (es. impatti sugli habitat, sull'utilizzazione della fascia costiera, sulla popolazione);*

- *l'area ricade in parte all'interno del vincolo di tutela del Demanio Marittimo e di prossimità alla linea Doganale, pertanto è necessario osservare quanto previsto dall'art.19 del DLgs 08/11/1990, n. 374 soprattutto in merito all'inedificabilità di manufatti sia permanenti che temporanei;*
- *evidenzia, infine, che il sito oggetto di intervento risulta posto all'interno dell'area di rispetto di 300 m dalla linea di battigia costiera del mare per cui rientra tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/2004.*

*Il Comune di Silvi, in qualità di Autorità Competente, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l'Ente dovrà motivare la propria scelta alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento. Si ricorda a tal fine quanto riportato dall'art. 11 co. 5 DLgs 152/2006 in merito all'annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la preventiva valutazione ambientale strategica ove prescritta.*

#### **A.2.2 DPC 024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque.**

*nel parere, comunicato con nota prot. n. 0435816/23 del 25-10-2023, (acquisita al protocollo del Comune al prot.n. 34032 del 25-10-2023), (documento che si unisce alla presente come Allegato n. 04), si rappresenta quanto segue:*

*"...Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa da codesto Comune con prot. n. 30430 del 27.09.2023, acquisita agli atti con prot. n. 395887 del 28.08.2023, si espongono le seguenti osservazioni in merito all'iniziativa proposta, per quanto di propria competenza. ... (omissis)... si suggerisce di effettuare considerazioni e valutazioni circa l'adeguatezza della rete fognaria e dei sistemi di depurazione e di scarico delle acque reflue in termini di incremento di abitanti equivalenti, allo stato attuale ed a seguito dell'iniziativa proposta, acquisendo le informazioni necessarie, qualora non disponibili, presso l'Ente d'Ambito competente o presso l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato. Si rileva, infine, l'assenza di valutazioni in merito agli effetti dell'impermeabilizzazione del suolo ed alle possibili interazioni con la falda acquifera..*

#### **B. AUSL 4 Teramo – Dipartimento di Prevenzione - U.O.C.- Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica c.da Casalena -Teramo**

*Nella nota prot. n. 87147 del 24/10/2023 (acquisita al protocollo del Comune al prot. n.33929 del 24-10-2023), (documento che si unisce alla presente come Allegato n. 04), viene rappresentato quanto segue: "...In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, sulla base della documentazione assunta dal Servizio scrivente.. si esprime parere di non assoggettabilità alle successive fasi di VAS relativamente all'aspetto igienico-sanitario, fatte salve le norme urbanistiche e di piano regolatore, le disposizioni in materia di impatto ambientale, nonché quanto di competenza di altri Enti, a condizione che vengano rispettati tutti i valori limite previsti dalla normativa vigente e vincolato alle prescrizioni dell'ARTA e da altri Enti per quanto di competenza"*

#### **Considerato che:**

*nel Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.A.S. redatto del dott.ing. Domenico Merlino, ai sensi dell'art. 12 e dell'Allegato I del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, (documento che si unisce alla presente come Allegato n. 01), viene riportato quanto, di seguito, si riporta testualmente:*

##### **01. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE**

*Il progetto di variante urbanistica, come già evidenziato, interviene in area di fatto già urbanizzata e prevede, l'utilizzo della risorsa suolo, sia in a fase di cantiere che in fase di esercizio. In fase di cantierizzazione saranno effettuate ulteriori specifici prelievi e verifiche estese a tutta l'area interessata comunque da lavori di scavo per la verifica puntuale di assenza di inquinanti di qualsiasi tipo.*

*Per quanto concerne le emissioni in fase di cantiere, sono state effettuate scelte progettuali che cercano di limitare le emissioni di polveri e vengono adottate scelte costruttive che limitano la durata del cantiere e trasferiscono in stabilimento alcune categorie di lavorazioni impattanti sia dal punto di vista di emissioni di polveri che acustiche.*

*Data la tipologia dell'intervento, turistico e residenziale, non sono previste emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti di significativa entità generate da tali funzioni in fase di esercizio. Le emissioni più significative sono invece dovute alle emissioni acustiche e all'immissione in atmosfera di polveri inquinanti dovute al traffico veicolare già esistente e comunque già valutato nel precedente iter di autorizzazione.*

*Alla luce delle verifiche di congruenza occorre anche valutare la possibilità di scelte alternative all'intervento proposto. Si evidenzia che data la particolarità dell'intervento proposto, rappresentato da una variante ad un Piano di Lottizzazione, strettamente legata alla vocazione turistico/residenziale quale "Alternativa zero" occorre prendere in considerazione lo stato di progetto dell'area, già assentito nel precedente iter urbanistico.*

*A livello paesaggistico le modifiche proposte vengono ritenute comunque congruenti con l'assetto urbano nel quale di*

*inseriscono le opere.*

*Per meglio esplicitare il nuovo assetto planivolumetrico del progetto di variante e consentire quindi la valutazione di compatibilità ed adeguatezza delle soluzioni architettoniche nei riguardi del contesto paesaggistico verrà redatta una specifica documentazione di fotosimulazione dell'intervento proposto.*

#### **Considerato, altresì, che:**

nelle Conclusioni contenute nel Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.A.S., sopra richiamato, viene dichiarato quanto di seguito si riporta testualmente:

*“Sono state quindi effettuate tutte le verifiche e le considerazioni preliminari in merito alle scelte progettuali ipotizzate, sono stati analizzati gli strumenti della pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale, nonché le componenti ambientali potenzialmente interessate. Complessivamente il Piano di Lottizzazione “I GIARDINI DELL’ADRIATICO” redatto ai sensi dell’Art. 23 della L.R. n.18/1983 in attuazione degli Art. 57 e 52 delle N.T.A. del vigente P.R.G. ed adottato con Del. di Consiglio Comunale n.20 del 28/03/2023 in variante al Piano di Lottizzazione “Guidetti” di cui alla Convenzione Urb. Rep. n.1860 dell’08/11/2005 ed al P.R.G. attualmente vigente, così come proposto nell’ipotesi progettuale, dalle verifiche eseguite non sono stati rilevati impatti significativi dal punto di vista ambientale. Stante le risultanze dello studio effettuato, l’Autorità Procedente trasmetterà quindi il presente Rapporto Preliminare all’Autorità Competente e a tutte le Autorità Competenti in materia Ambientale già individuate, per acquisirne il parere, così come disposto dall’Art. 12 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*

#### **Tenuto conto:**

- Dei contributi tecnici, sopra riportati, resi dai quattro Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) che si sono espressi formalmente;
- Che sia il **Servizio Genio Civile di Teramo (DPE014)**, sia **l’AUSL 4 di Teramo Dipartimento di Prevenzione** hanno chiaramente espresso un parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla VAS;
- Che il **Servizio Valutazioni Ambientali (DPC 002) della Regione Abruzzo** si è limitato ad esprimere una serie di considerazioni senza tuttavia esprimere alcun parere circa la necessità di assoggettabilità a VAS del PdL in questione, rimettendosi sostanzialmente alle decisioni del Comune di Silvi;
- Che il **Servizio Gestione e Qualità delle Acque (DPC 024) della Regione Abruzzo** si è limitato ad esprimere una serie di considerazioni senza tuttavia esprimere alcun parere circa la necessità di assoggettabilità a VAS del PdL in questione;
- Delle conclusioni contenute nel Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.A.S. (*documento che si unisce alla presente come Allegato n. 01*);

#### **Ritenuto**

- Che la procedura di approvazione del Piano di Lottizzazione in questione possa proseguire senza dover affrontare la procedura di VAS di cui agli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. 152/06;
- Di poter condividere le conclusioni evidenziate nel richiamato Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.A.S. (*documento che si unisce alla presente come Allegato n. 01*);

#### **Considerato che:**

la Variante al Piano di Lottizzazione “Guidetti” (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, denominata “I GIARDINI DELL’ADRIATICO”, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023., a parte i presumibili impatti dovuti alla fase di cantierizzazione a carattere temporaneo, reversibile e mitigabile, non comporta potenziali impatti ambientali significativi sull’ambiente nell’accezione di cui al D. Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente;

#### **Ritenuto**

pertanto, di poter procedere all’espressione del provvedimento di Verifica di V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 **escludendo dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006**, la Variante al Piano di Lottizzazione “Guidetti” (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, denominata “I GIARDINI DELL’ADRIATICO”, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023;

#### **Attesa**

la propria competenza, ad adottare il presente provvedimento, ai sensi:

- dell’art. 107 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- del Decreto sindacale n. 01 del 16 febbraio 2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto, geom. Carlo Durante, l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa dell’AREA 4 - Patrimonio, Manutenzioni, Cimiteriale, S.U.A.P. e Protezione Civile ;

•

**Visto** l’Art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente;

#### **Dato atto**

che il responsabile del Procedimento, Ing. Marzia Buonfigli, ed il responsabile dell'Area 4 Manutenzioni – Patrimonio, Geom. Carlo Durante (in qualità di Autorità Competente), non si trovano in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

#### **Dato atto**

che la presente determinazione, per sua natura, non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio del Comune di Silvi e pertanto non occorre acquisire il parere del Ragioniere Comunale;

#### **Verificata**

la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente atto che viene attestata con la sua sottoscrizione;

### **DETERMINA**

01. **LE PREMESSE** e la narrativa che precedono formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 241/90, nel testo vigente;
02. **DI DECRETARE, in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente, la NON ASSOGGETTABILITA' alle successive fasi della V.A.S., di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006, della Variante al Piano di Lottizzazione "Guidetti" (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, denominata "I GIARDINI DELL'ADRIATICO", adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023;**
03. **DI DISPORRE** che in fase di attuazione del Piano di Lottizzazione in questione siano rispettate le seguenti prescrizioni comprendenti quelle indicate dai soggetti con competenza ambientale (SCA) nei vari contributi tecnici richiamati in narrativa ed altre ritenute opportune:
  - 03.1. in considerazione degli aspetti legati all'aumento del consumo di suolo derivanti dalla realizzazione di nuove aree destinate a parcheggi, dovranno essere adottate soluzioni di compensazione (quali misure di ripristino e rigenerazione di aree del territorio comunale già impermeabilizzate o in disuso ecc.) e accorgimenti volti a limitare nuovi interventi di impermeabilizzazione. A tal proposito si suggerisce di adottare soluzioni che garantiscano adeguata permeabilità del suolo ed un corretto smaltimento delle acque meteoriche (ad esempio utilizzo di pavimentazioni drenanti);
  - 03.2. si dovrà garantire la minima impermeabilizzazione dei suoli attraverso l'utilizzo, laddove possibile, di coperture del suolo permeabili e drenanti oltre a verificare che gli interventi siano progettati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla L.R. n. 12/2005 per quanto concerne l'inquinamento luminoso;
  - 03.3. si dovrà perseguire il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili. A tal fine la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quelle di raccolta delle acque nere. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia di disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (L.R. 24 novembre 2008 n. 17);
  - 03.4. per le fasi di cantiere si dovrà prevedere l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle "Terre e Rocce da scavo";
  - 03.5. in merito all'accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici e ad uso pubblico, dovrà essere preso in debita considerazione il D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
  - 03.6. qualora si preveda l'inserimento di elementi vegetali, si dovranno privilegiare specie arbustive ed arboree autoctone;
  - 03.7. tutte le opere pubbliche e le opere di urbanizzazione primaria che verranno realizzate sono da assoggettarsi alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36 del 31-03-2023 – Verifica preventiva dell'interesse archeologico;
  - 03.8. rimangono fermi sia per i soggetti pubblici che per quelli privati gli obblighi derivanti dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 che stabilisce, nel caso di rinvenimento fortuito di stratigrafie, strutture e/o beni mobili di interesse archeologico, l'obbligo di immediata denuncia del ritrovamento, nel termine di ventiquattro ore, alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo alla sua conservazione e lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento;
04. **DI DEMANDARE all'Autorità Procedente** gli adempimenti conseguenti;
05. **DI PRECISARE** che qualora, in sede di definitiva approvazione della Variante al Piano di Lottizzazione "Guidetti" (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, denominata "I GIARDINI DELL'ADRIATICO",

adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2023, venissero introdotte modifiche sostanziali sarà necessario valutarne la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, pertanto sarà onere dell'Autorità Procedente evidenziare tale circostanza all'Autorità Competente circa la portata delle eventuali modifiche introdotte;

06. **DI DARE ATTO che la presente determinazione:**

- non comporta, per sua natura, oneri finanziari a carico del Bilancio del Comune di Silvi;
- viene adottata in conformità alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e non sostituisce nessun altro parere o pareri richiesti dalla vigente normativa in materia;
- fa salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

07. **di garantire l'accesso all'informazione** attraverso la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, sul sito internet ufficiale: [www.comune.silvi.te.it](http://www.comune.silvi.te.it) ed all'Albo Pretorio On-line del Comune di Silvi per quindici giorni consecutivi;

08. **di trasmettere copia della presente determinazione:**

- al dott. ing. Domenico Merlino con studio in Chieti Scalo (CH) in Via Padre Ugo Frasca, quale tecnico incaricato della redazione della suddetta "Variante al Piano di Lottizzazione "Guidetti" (di cui alla Convenzione Rep. n. 1860 del 08.11.2005) in VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, denominata "I GIARDINI DELL'ADRIATICO" e del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- ai soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.) intervenuti nel procedimento;
- all'Autorità Procedente, Arch. Cesare Di Palma funzionario responsabile dell'Area 5;
- all'Assessore delegato all'Urbanistica;
- al Sig. Sindaco;
- al Segretario Generale;

09. **di trasmettere copia della presente determinazione** alla Regione Abruzzo sullo stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica della Regione, al fine di garantire il rispetto degli oneri di informativa al Ministero dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati, in ottemperanza al disposto dell'art. 7, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

10. **di dare atto che il Responsabile del Procedimento**, ai sensi della legge n. 241 del 07-08-1990, nel testo vigente, è l'Ing. Marzia Buonfigli istruttore direttivo tecnico in forza al Servizio Tutela Ambientale dell'Area 5 del Comune di Silvi (TE);

11. **di comunicare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 07-08-1990, nel testo vigente, che avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio On-line del Comune di Silvi e sul suo sito web istituzionale; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio On-line del Comune di Silvi e sul suo sito internet ufficiale.

L'Autorità Competente per la V.A.S.  
Il Responsabile dell'AREA 4  
*Geom. Carlo Durante*

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 515 del 27/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell'Area **DURANTE CARLO** in data 28/02/2024.

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 509

Il 04/03/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 385 del 28/02/2024 con oggetto: **PdL "I GIARDINI DELL'ADRIATICO" (adottata con Del. di C.C. n. 20 del 28/03/2023).**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 385 del 28/02/2024

**PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DURANTE CARLO il 04/03/2024.